


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32

SOMMARIO**LEGGE REGIONALE 3 Agosto 2010 N. 11**

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 62 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria. (Legge finanziaria pag. 3 2010)).

LEGGE REGIONALE 3 Agosto 2010 N. 12

Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport). pag. 5

LEGGE REGIONALE 3 Agosto 2010 N. 13

Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2009 (Pubblicato su I Supplemento Straordinario al B.U. n. 12 del 4.8.2010, parte I).

LEGGE REGIONALE 3 Agosto 2010 N. 14

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2010 ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modifiche e integrazioni (Pubblicato su II Supplemento Straordinario al B.U. n. 12 del 4.8.2010, parte I).

LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2010 N. 11

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 62 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria. (Legge finanziaria 2010)).

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 62 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria. (Legge finanziaria 2010)))

1. L'articolo 3 della l.r. 62/2009 è sostituito dal seguente:

“Articolo 3

(Programma investimenti in sanità)

1. Il Programma investimenti in sanità è finanziato per l'anno 2010 in euro 207.918.000,00.
2. Nel triennio 2010-2012 sono finanziate opere di edilizia sanitaria per l'importo complessivo di euro 3.600.000,00 con la seguente modulazione: anno 2011 euro 1.800.000,00 e anno 2012 euro 1.800.000,00.”.

Articolo 2

(Abrogazione dell'articolo 10 della l.r. 62/2009)

1. L'articolo 10 della l.r. 62/2009 è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 3 agosto 2010

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2010 N. 11

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Sergio Rossetti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 3 del 25 giugno 2010;*
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 29 giugno 2010, dove ha acquisito il numero d'ordine 66;*
- c) è stato assegnato alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 29 giugno 2010;*
- c) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 22 luglio 2010;*
- d) è stato esaminato e approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 27 luglio 2010;*
- e) la legge regionale entra in vigore il 19 agosto 2010.*

2. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- 1. La legge regionale 28 dicembre 2009 n. 62 è pubblicata nel B.U. 30 dicembre 2009, n. 24.*

LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2010 N. 12

Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport).

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport))

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport), dopo le parole "civili e militari" sono inserite le seguenti: ", previa autorizzazione delle rispettive autorità centrali del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Interno, competenti in materia".
2. La rubrica dell'articolo 32 della l.r. 40/2009 è sostituita dalla seguente: "Requisiti degli impianti. Apertura ed esercizio".
3. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 32 della l.r. 40/2009, le parole: "per il rilascio delle autorizzazioni;" sono sostituite dalle seguenti: "e le procedure per la presentazione delle dichiarazioni di inizio attività in luogo delle autorizzazioni;".
4. Alla lettera c) del comma 3, le parole: "delle autorizzazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dell'esercizio dell'attività".
5. Al comma 5 dell'articolo 32 della l.r. 40/2009, le parole: "ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previo accertamento delle seguenti condizioni:" sono sostituite dalle seguenti: "a dichiarazione di inizio attività attestante il possesso dei seguenti requisiti:".
6. Il comma 6 dell'articolo 32 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:

"6. I titolari degli impianti di cui al comma 1 sono tenuti a presentare al Comune, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività, apposita dichiarazione, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste, che deve, tra l'altro, indicare le attività svolte, nonché il numero e il profilo minimo funzionale delle stesse in relazione al massimo di praticanti compresenti nell'impianto."
7. Al comma 7 dell'articolo 32 della l.r. 40/2009, le parole: "L'autorizzazione è sospesa o revocata" sono sostituite dalle seguenti: "L'esercizio dell'attività è sospeso o revocato".
8. Al comma 3 dell'articolo 35 della l.r. 40/2009 le parole "ovvero non sia stato superato l'esame finale di cui la comma 2" sono soppresse.
9. Il comma 2 dell'articolo 36 della l.r. 40/2009 è sostituito dai seguenti:

"2. L'esame è superato se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni di cui al comma 1. E' ammesso alla sezione culturale chi ha superato sia la sezione tecnica sia quella didattica.

2bis. Il candidato che non abbia superato l'esame finale di cui al comma 2 può essere ammesso a sostenere nuovamente l'esame in una delle due sessioni immediatamente successive senza obbligo di frequenza ai corsi di cui al comma 1 dell'articolo 35. Il mancato superamento della prova d'esame della sezione culturale comporta per il candidato la sola ripetizione della stessa."

10. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 40/2009 dopo le parole: "medicina dello sport" sono aggiunte le seguenti: " , previa intesa con l'Amministrazione di appartenenza, ".
11. L'articolo 43 della l.r. 40/2009 è abrogato.
12. Il comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:
"1. Chiunque gestisca un impianto di cui all'articolo 32, comma 1, in assenza della presentazione della dichiarazione prevista al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 9.000,00 fatta salva la sanzione accessoria della chiusura dell'impianto."
13. Il comma 3 dell'articolo 53 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:
"3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della l. 376/2000 e successive modificazioni e integrazioni, ai gestori degli impianti di cui all'articolo 32, comma 5, che commercino o detengano farmaci o sostanze il cui impiego è considerato doping a norma dell'articolo 1 della medesima legge, il Comune applica la sanzione amministrativa della chiusura dell'impianto e della decadenza dal diritto ad esercitare l'attività."
14. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 54 della l.r. 40/2009 è abrogata.
15. Al comma 1 dell'articolo 58 della l.r. 40/2009 la parola "autorizzare" è sostituita dalla seguente: "disporre".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 3 agosto 2010

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2010 N. 12

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Fabio Morchio, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 170 del 22 dicembre 2009;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 30 dicembre 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 519, successivamente è stato riassunto dalla Giunta regionale in data 15 giugno 2010 acquisendo il nuovo numero d'ordine n. 18;
- c) è stato assegnato alla V Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 15 giugno 2010;
- d) la V Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 15 luglio 2010;
- e) è stato esaminato e approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 27 luglio 2010;
- e) la legge regionale entra in vigore il 19 agosto 2010.

2. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

1. La legge regionale 7 ottobre 2009 n. 40 è pubblicata nel B.U. 7 ottobre 2009, n. 17;
2. La legge 7 agosto 1990, n. 241 è pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192.

